



**RACCOLTA DI CHIARIMENTI
SULL'ALLEGATO II.10 ALLA DELIBERA CONSOB N. 17297/2010¹**

Segnalazione dei dati sull'operatività dei promotori finanziari

1. Presupposti della segnalazione

- *La comunicazione è dovuta esclusivamente per i soggetti che dispongono della qualifica di promotore finanziario, sono iscritti al relativo Albo e sono stati incaricati da un Intermediario allo svolgimento dell'offerta fuori sede, indipendentemente dal fatto che siano agenti o mandatari ovvero dipendenti (Consob, Chiarimenti, 5.14).*

A) Agenti

- *La segnalazione non è dovuta nel caso in cui il promotore finanziario non abbia svolto ovvero non svolga l'attività di offerta fuori sede e non percepisca dall'Intermediario direttamente o indirettamente provvigioni relative a tale attività (Consob, Chiarimenti, 5.18, in relazione ad un quesito concernente un promotore finanziario con mandato ricoprente anche la carica di amministratore dell'Intermediario preponente; v. anche Consob, Chiarimenti, 5.14, in relazione ad un altro quesito concernente promotori finanziari agenti che collocano prodotti finanziari solo in filiale).*

B) Dipendenti

- *Le segnalazioni riguardano i promotori finanziari dipendenti ai quali il soggetto segnalante abbia conferito l'incarico di esercitare l'attività di offerta fuori sede, **anche se la loro remunerazione non è in alcun modo legata alla portafogliazione, né prevede regimi provvigionali nemmeno integrativi della remunerazione fissa contrattualmente prevista** (Consob, Chiarimenti, 5.13); vengono quindi esclusi dalle rilevazioni i dipendenti iscritti all'albo dei promotori finanziari privi di una lettera di incarico fuori sede da parte dell'intermediario (Consob, Chiarimenti, 5.13 e 5.14). **Tuttavia, la segnalazione è dovuta qualora nell'iscrizione all'Albo vi sia l'indicazione di un Intermediario di riferimento anche in assenza di operatività svolta fuori sede** (Consob, Chiarimenti, 5.18).*
- *Le segnalazioni relative ai dati sull'operatività dei promotori finanziari dipendenti non si riferiscono solo alle operazioni eseguite fuori sede, ma*

¹ La raccolta comprende sia i chiarimenti forniti dalla Consob sotto forma di FAQ a partire dal 28 ottobre 2010, sia ulteriori chiarimenti forniti direttamente dall'Associazione. I primi sono riportati in carattere corsivo. I chiarimenti più recenti sono evidenziati con il carattere neretto.



riguardano tutta l'operatività svolta e, pertanto, sono dovute anche qualora i promotori finanziari dipendenti del soggetto segnalante non svolgano attività di offerta fuori sede (Consob, Chiarimenti, 5.3); tale operatività deve riferirsi comunque al collocamento dei prodotti finanziari previsti nelle categorie indicate nell'allegato II.10 (Consob, Chiarimenti, 5.13), compresa la categoria denominata "Altro".

- *La segnalazione non è dovuta nel caso in cui il promotore finanziario promuove esclusivamente il servizio di consulenza finanziaria, senza effettuare alcun collocamento (Consob, Chiarimenti, 5.12).*

2. Modalità della segnalazione

- *Gli importi contenuti nelle segnalazioni dovranno essere espressi in euro con due cifre decimali senza separatore delle migliaia e utilizzando il punto come separatore decimale (Consob, Chiarimenti, 5.11).*

3. Raccordo fra la delibera 17297 e il Manuale Assoreti

- *Il raccordo tra le categorie di prodotti individuate nel Manuale Operativo per le Segnalazioni Statistiche associative di Assoreti e le categorie previste dalle comunicazioni inerenti all'Allegato II.10 alla delibera 17297 è corretto ed in linea con quanto prescritto dalla delibera stessa così come sono corretti i criteri di valutazione individuati per le diverse categorie di prodotti nonché le definizioni e le categorie di prodotto associate ai dati flusso e ai dati stock (Consob, Chiarimenti, 5.5).*

4. Determinazione delle classi

- *La determinazione delle classi di promotori finanziari deve essere effettuata considerando separatamente le due macro-classi dei promotori agenti, da un lato, e dei promotori dipendenti, dall'altro lato. Tanto emerge dall'allegato II.10 alla delibera Consob n. 17297/2010 ove si prevede una segnalazione separata per le due macro-classi ("classe di promotori finanziari agenti o mandatari", da una parte, e "classe di promotori finanziari dipendenti", dall'altra parte), e risulta altresì coerente con i differenti criteri di determinazione della raccolta lorda (che per i dipendenti include anche l'operatività in sede), utilizzata quale parametro per la determinazione dell'indice individuale di *performance* alla base della costruzione delle classi di promotori.*
- *La raccolta lorda da utilizzare per la ripartizione in classi dei promotori finanziari va determinata con riferimento al perimetro dei prodotti/servizi*



oggetto della Delibera Consob n. 17297/2010, non coincidendo, pertanto, con quella trasmessa nelle segnalazioni all'Assoreti; in particolare, non ricomprende i prodotti assicurativi del ramo I, i prodotti assicurativi del ramo III con finalità pensionistiche e gli altri prodotti previdenziali, i conti correnti e i prodotti di erogazione (v. **anche il successivo paragrafo 5**).

- *In base al criterio della raccolta lorda, allo stato attuale è corretto determinare le classi sommando, tra l'altro, i patrimoni apportati in gestione e i controvalori scambiati nella negoziazione (Consob, Chiarimenti, 5.19).*
- *Le segnalazioni devono fare riferimento non solo ai promotori finanziari presenti nella rete a fine semestre, ma anche a quelli usciti dalla struttura nel corso del semestre di riferimento (Consob, Chiarimenti, 5.1).*

5. Il perimetro dei prodotti, servizi e attività rilevanti

- **Le segnalazioni riguardano le categorie di prodotti e di servizi indicate nell'allegato II.10, appartenenti all'area degli strumenti finanziari, dei servizi di investimento e degli altri prodotti finanziari che delimitano la fattispecie dell'offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 del TUF. Pertanto: a) i fondi pensione sottoscritti dalla clientela non devono essere oggetto di segnalazione non rientrando tra i prodotti assicurativi a contenuto finanziario (ramo III e V); b) i saldi dei conti correnti non devono costituire oggetto della sopra citata comunicazione in quanto non rientrano nella categoria di prodotti finanziari così come indicato dall'art. 1, comma 1, lett. u) del TUF (Consob, Chiarimenti, 5.16).**
- *Le segnalazioni comprendono anche i dati sull'operatività *on line* dei clienti assegnati al promotore finanziario, riconducibile al promotore medesimo. Tale operatività è riconducibile al promotore finanziario quando, a fronte della stessa, siano previste delle provvigioni in suo favore. Il criterio è in linea con quanto già riportato nelle definizioni presenti nel Manuale operativo dell'Assoreti.*
- *Le segnalazioni comprendono anche l'operatività svolta dai promotori finanziari in relazione agli strumenti finanziari oggetto del servizio di mera ricezione e trasmissione di ordini qualora, a fronte della stessa, siano previste delle provvigioni a favore dei promotori medesimi (Consob, Chiarimenti, 5.4).*

6. Individuazione delle categorie di prodotti e servizi

6a) Criterio per la classificazione dei prodotti fra il gestito e l'amministrato



- *Per i fondi chiusi quotati e per gli OICR detenuti in mera custodia i valori da indicare nelle rispettive segnalazioni dovranno confluire nella categoria corrispondente all'effettivo regime provvigionale applicato. In particolare, se per i medesimi prodotti sopra citati sono previste provvigioni di sottoscrizione/switch ovvero di mantenimento o di uscita gli stessi dovranno essere inseriti nelle rispettive categorie facenti parte del risparmio gestito. Nel caso in cui siano percepite esclusivamente provvigioni di negoziazione gli stessi dovranno essere inseriti nella categoria denominata "Azioni" relativa al risparmio amministrato (Consob, Chiarimenti, 5.21).*

6b) Prodotti che confluiscono nella categoria "Obbligazioni"

- *I dati relativi alla raccolta lorda sulle "obbligazioni strutturate" e sulle "obbligazioni emesse dal Gruppo" devono riferirsi al solo collocamento sul mercato primario così come individuato nella nota di raccordo alla delibera Consob n. 17297 inserita nel Manuale operativo di Assoreti (Consob, Chiarimenti, 5.19).*

6c) Prodotti che confluiscono nella categoria "Derivati"

- I dati relativi ai warrant e ai covered warrant vanno inseriti nella voce "derivati", al cui ampio genere risultano attraibili.

6d) Prodotti e servizi che confluiscono nella categoria "Altro"

- **I dati rilevanti, comprese le provvigioni pagate ai promotori, inerenti a categorie di prodotti finanziari e servizi diverse da quelle specificamente individuate nella delibera devono essere segnalati all'interno della categoria denominata "altro" (Consob, Chiarimenti, 5.15).**
- *Le provvigioni riferibili al servizio di consulenza e collegate ad attività di offerta fuori sede devono essere ricomprese all'interno della categoria denominata "Altro" (Consob, Chiarimenti, 5.12 e 5.19).*
- *Le provvigioni percepite a fronte del collocamento di servizi di intestazione fiduciaria devono essere segnalate all'interno della categoria denominata "Altro".*
- *I dati relativi agli strumenti del mercato monetario vanno inseriti nella categoria denominata "altro", così come già previsto per i pronti contro termine nella "Nota di raccordo" del Manuale operativo dell'Assoreti alla Delibera Consob n. 17297/2010.*
- **Gli ETF e gli ETC dovranno essere segnalati unitamente ai relativi dati di stock, raccolta e provvigioni all'interno della categoria denominata**



“Altro” (Consob, Chiarimenti, 5.20, difformemente da quanto previsto nel Manuale Assoreti, ove gli ETF sono classificati all’interno del risparmio amministrato, nel campo relativo alle “Azioni”).

- *Le provvigioni di negoziazione sia riferite ai dati per classe di promotori sia riferite ai dati aggregati di rete possono essere inserite all’interno della categoria “Altro” qualora non sia possibile associarle ad una delle categorie di prodotto finanziario indicate nell’allegato II.10 (Consob, Chiarimenti, 5.19).*

7. Stock, raccolta lorda e raccolta netta

7a) Criteri generali

- *Conformemente a quanto risulta dal Manuale Operativo per le Segnalazioni Associative di Assoreti le comunicazioni riguardanti i dati di raccolta lorda devono essere effettuate al lordo delle relative commissioni di sottoscrizione mentre quelle riguardanti i dati di raccolta netta devono essere effettuate al netto delle relative commissioni di uscita (Consob, Chiarimenti, 5.8).*
- *In caso di riassegnazione di clientela, il criterio da utilizzare è quello dello stock (Consob, Esiti della consultazione, 5 maggio 2010, p. 138). Pertanto, nell’ambito della valorizzazione delle informazioni relative alla raccolta lorda e netta, al patrimonio e al numero di clienti, le riassegnazioni di clientela tra promotori finanziari appartenenti a classi differenti devono essere computate per i dati di stock - determinando, quindi, la variazione del dato di patrimonio e del numero di clienti delle classi coinvolte - e non per quelli di flusso (raccolta lorda e netta, numero clienti in entrata e in uscita).*
- *I giroconti tra portafogli appartenenti ad uno stesso promotore devono essere considerati nell’elaborazione dei dati di raccolta lorda e netta per il servizio di gestione e di negoziazione (Consob, Chiarimenti, 5.19).*

7b) Gestioni patrimoniali

- *Ai fini del dato di raccolta lorda si considerano gli apporti sia di liquidità sia di strumenti finanziari (Consob, Chiarimenti, 5.19).*
- *Ai fini del dato di raccolta netta si considera la raccolta al netto dei prelievi sia di liquidità sia di strumenti finanziari (Consob, Chiarimenti, 5.19).*
- *Il dato di stock viene elaborato con riferimento alla valorizzazione dell’intero patrimonio, costituito sia da strumenti finanziari sia dalla liquidità (Consob, Chiarimenti, 5.19). Il dato relativo ai sottostanti non*



dovrà essere indicato nelle singole categorie previste al fine di evitarne la duplicazione (Consob, Chiarimenti, 5.22).

7c) Raccolta ed esecuzione di ordini

- *Ai fini del dato di raccolta lorda si effettua la somma in valore assoluto del controvalore degli acquisti, del controvalore delle vendite e del controvalore delle operazioni sul capitale (esclusi incassi di cedole e dividendi) per tutte le tipologie di strumenti finanziari; l'apporto di liquidità non viene considerato se non viene impiegato per l'effettuazione di operazioni di investimento (Consob, Chiarimenti, 5.19).*
- *Ai fini del dato di raccolta netta viene effettuata la differenza tra la somma del controvalore degli acquisti, del controvalore degli apporti di strumenti finanziari e del controvalore delle operazioni sul capitale e la somma del controvalore delle vendite, del controvalore dei prelievi di strumenti finanziari, del controvalore delle operazioni sul capitale e del controvalore dei rimborsi (Consob, Chiarimenti, 5.19).*
- *Il dato di stock viene elaborato soltanto con riferimento alla valorizzazione degli strumenti finanziari (Consob, Chiarimenti, 5.19).*

7d) Strumenti finanziari non quotati e illiquidi

- *Per la valorizzazione degli strumenti finanziari non quotati e illiquidi (fra cui i derivati OTC) il criterio da utilizzare è quello del "fair value" (Consob, Esiti della consultazione, 5 maggio 2010, p. 138 s.). Tale criterio va utilizzato per la determinazione tanto dei dati di stock quanto dei dati di raccolta lorda e netta.*

7e) Obbligazioni

- *I titoli obbligazionari devono essere valorizzati nel seguente modo: a) al corso secco nei dati di stock; b) al corso tel quel (prezzo di conclusione del contratto comprensivo di ratei e scarti di emissione) nei dati relativi alla raccolta lorda e netta (Consob, Chiarimenti, 5.19).*

8. Provvigioni e premi

- Sono oggetto di segnalazione le provvigioni percepite dal promotore finanziario, ricollegabili a una categoria di prodotti o servizi ovvero riconducibili a un sistema incentivante. Si computano anche le provvigioni indirette percepite dai promotori finanziari con incarico di supervisione e coordinamento (v. Consob, Chiarimenti, 5.14 e 5.18).



- *Il criterio da utilizzare per la segnalazione dei premi percepiti dal promotore finanziario è il criterio di cassa (Consob, Esiti della consultazione, 5 maggio 2010, p. 138). Tale criterio deve essere utilizzato anche se il premio sia percepito dal promotore finanziario in più *tranches* che ricadono in semestri differenti (Consob, Chiarimenti, 5.2). Nel caso di anticipi sui premi, pertanto, il periodo di riferimento per la segnalazione dell'anticipo può differire da quello di pertinenza del saldo del premio.*
- In coerenza con il suddetto criterio stabilito dalla Consob, tutte le provvigioni vanno segnalate per cassa.
- I *bonus* di ingresso vanno segnalati nella voce “premio di produzione/rappel/ror”.
- ***Eventuali provvigioni diverse da quelle di sottoscrizione/switch, di gestione/mantenimento e di performance, esplicitate nella nota n. 3 dell'allegato II.10, relativa alla voce “Provvigioni percepite dalla classe”, devono comunque essere considerate nel computo di tale voce (Consob, Chiarimenti, 5.19).***
- I contributi spese e le integrazioni al minimo pattuito non sono rilevabili in quanto non sono attribuibili ad una categoria di prodotti o servizi né sono riconducibili a un sistema incentivante.
- Gli anticipi sulle provvigioni, da segnalare in base al principio di cassa, costituiscono oggetto di segnalazione sempre che siano riconducibili ad una categoria di prodotti o servizi.
- ***Le provvigioni calcolate sulle commissioni di negoziazione sono da indicare, con riferimento ai dati aggregati di rete, nella categoria “Altre provvigioni” (Consob, Chiarimenti, 5.19).***

9. Numero clienti

- *Per il computo del numero dei clienti occorre fare riferimento al singolo rapporto in essere con l'intermediario indipendentemente dal numero degli eventuali cointestatari; vanno considerati nel computo anche i rapporti di conto corrente, indipendentemente dall'esistenza di un collegamento con un deposito titoli e dal valore del saldo (Consob, Esiti della consultazione, 5 maggio 2010, p. 136).*

10. Numero clienti in entrata



- *Gli eventuali clienti acquisiti dal promotore nel semestre di riferimento che abbiano conferito esclusivamente liquidità e che non abbiano effettuato alcuna operazione su strumenti finanziari devono comunque essere considerati nel computo della voce “clienti in entrata” (Consob, Chiarimenti, 5.19, in relazione ai servizi di raccolta ed esecuzione di ordini).*

11. Numero clienti in uscita

- *Per clienti in uscita si intendono solo quelli che hanno specificamente comunicato la revoca dal Contratto di Collocamento nel periodo oggetto della segnalazione. Non sono quindi “clienti in uscita” coloro che hanno chiesto il rimborso, anche totale, dei prodotti finanziari senza la revoca del predetto contratto (v. Consob, Chiarimenti, 5.9).*

12. Numero totale reclami

- *Devono essere considerati i reclami pervenuti nel semestre oggetto di segnalazione e riferiti a promotori che nel medesimo semestre risultino titolari di contratto di mandato o di agenzia ovvero risultino dipendenti del soggetto segnalante (v. Consob, Chiarimenti, 5.17).*

13. Chiarimenti specifici per i dipendenti

13a) Numero dei reclami

- *I reclami da censire devono essere solo quelli relativi all’offerta fuori sede (Consob, Esiti della consultazione, 5 maggio 2010, p. 135 s.).*

13b) Numero delle operazioni fuori sede

- *Deve essere riportato il numero delle operazioni effettivamente concluse nel corso del semestre oggetto della segnalazione (Consob, Chiarimenti, 5.14 e 5.18).*
- *Le operazioni di switch devono essere indicate come singola operazione essendo il relativo rimborso e il successivo reinvestimento necessariamente collegati alla natura dell’operazione medesima, mentre non devono essere conteggiati i rimborsi programmati bensì si deve considerare, nel numero delle operazioni fuori sede, la stipula iniziale del contratto di rimborso programmato avvenuta fuori sede (Consob, Chiarimenti, 5.17).*